

- **Che cosa significa “legalizzazione” di un documento proveniente dall’estero:**
- La legalizzazione consiste nell’apposizione di un timbro, sull’originale del documento redatto nella lingua del Paese di provenienza, che attesta ufficialmente: la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto il documento e l’autenticità della sua firma.
Nella legalizzazione deve essere indicato il nome e il cognome di colui la cui firma va legalizzata.
L’Autorità che legalizza il documento deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e apporre la propria firma per esteso e il timbro del suo ufficio.
- **Che cosa significa “traduzione asseverata” di un documento provenite dall’estero?**
- La traduzione asseverata consiste nella traduzione del documento originale in lingua straniera certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana. La traduzione può anche essere effettuata da un traduttore ufficiale accreditato. In questo caso dovrà essere corredata dal verbale di traduzione e la firma del redigente il verbale dovrà essere legalizzata a mezzo apostille o presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel tuo Paese.
- **Il nuovo termine per la presentazione della documentazione modifica anche la modalità di trasmissione della documentazione attestante redditi e patrimoni all’estero?**
- Sì, la documentazione potrà essere trasmessa esclusivamente mediante spedizione postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o, se provenienti dall’estero, a mezzo corriere internazionale certificato, indirizzata a “*Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia*” e recante l’oggetto “*Bando a.a. 2020/2021 - Documentazione redditi esteri*”;
- **Provegno da un Paese che non ha ratificato la Convenzione dell’Aja, la rappresentanza diplomatica italiana nel mio Paese non ha legalizzato i miei documenti, cosa posso fare?**
- Se sei uno studente matricola, è tua facoltà far legalizzare e tradurre con traduzione asseverata l’intera documentazione presso al tua rappresentanza diplomatica in Italia; se sei uno studente anni successivi non hai alternative alla modalità di legalizzazione, ma puoi produrre idonea certificazione redatta e sottoscritta dalla Rappresentanza italiana nel tuo Paese che attesti i motivi per cui non hanno effettuato la legalizzazione e successivamente l’Agenzia valuterà caso per caso.
- **Uno o più certificati attestanti le informazioni richieste all’art 23 Bando a.a. 2020/2021 non sono reperibili nel mio Paese, cosa posso fare?**
- Tutte le informazioni richieste sono per loro natura reperibili in ciascun Paese e spesso già in possesso della famiglia d’origine, possono tuttavia modificarsi le modalità di certificazione. Consulta la tua rappresentanza diplomatica in Italia o la rappresentanza diplomatica italiana nel tuo Paese per maggiori dettagli.
- **Sono uno studente anni successivi e vorrei legalizzare i miei documenti presso la Rappresentanza diplomatica del mio Paese in Italia, così facendo saranno accettati?**
- Purtroppo no. L’unica modalità di legalizzazione prevista dalla normativa vigente in materia (art 33 del DPR 445/2000) è quella presso la rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese d’origine. Solo per gli studenti matricole che arrivino in Italia con i documenti in lingua originale, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, non tradotti e non legalizzati dall’autorità diplomatica italiana nel Paese d’origine, è consentita la legalizzazione presso la propria rappresentanza diplomatica in Italia.
- **Né la Rappresentanza diplomatica italiana nel mio Paese né quella del mio Paese in Italia hanno legalizzato la mia documentazione, posso presentarla lo stesso?**

- I documenti esteri di questo tipo non legalizzati non hanno purtroppo nessun valore all'estero e pertanto, anche se trasmessi, non potranno essere fatti valere ai fini della determinazione del requisito di reddito e pertanto risulterai escluso dal beneficio per l'a.a. 2020/2021.
- **Non riuscirò ad avere gli originali della mia documentazione in Italia in tempo utile per la trasmissione entro il termine del 31/01/2021, posso trasmettere intanto la fotocopia e/o le stampe a colori della stessa?**
- No, ai fini della determinazione del requisito di reddito saranno validi solo gli originali cartacei prodotti nel Paese di provenienza, legalizzati correttamente e corredati di traduzione asseverata. Puoi però far spedire entro il 31/01/2021 direttamente dall'estero, a mezzo corriere internazionale la documentazione completa indirizzata a "*Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia*" e recante l'oggetto "*Bando a.a. 2020/2021 - Documentazione redditi esteri*", e la documentazione sarà valutata come trasmessa entro i termini
- **Le autorità nel mio Paese impiegheranno tanto tempo nella produzione della documentazione e non credo di fare in tempo entro il 31/01/2021, posso trasmetterle con data successiva?**
- No, il termine del 31/01/2021 è perentorio e le documentazioni pervenute dopo tale termine non saranno valutate.
- **Non è disponibile nessun appuntamento presso le autorità competenti del mio Paese per la legalizzazione della documentazione prima del 31/01/2021, posso consegnarli non legalizzati e integrare successivamente?**
- No, ai fini della determinazione del requisito di reddito saranno validi solo gli originali cartacei prodotti nel Paese di provenienza, legalizzati correttamente e corredati di traduzione asseverata, inoltre, il termine del 31/01/2021 è perentorio e le documentazioni pervenute dopo tale termine non saranno valutate.
- **Il mio Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja, ma la rappresentanza diplomatica Italiana nel mio Paese ha asseverato la traduzione, ma non ha legalizzato il documento originale, posso considerarli comunque legalizzati e quindi validi ai fini del Bando a.a. 2020/2021?**
- Purtroppo no. L'asseverazione di traduzione certifica la conformità della traduzione al testo originale e attesta che la persona che l'ha effettuata era qualificata per legge ad effettuarla, ma non legalizza assolutamente il documento iniziale. Ti segnaliamo che nei Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja, sono autorizzati all'apposizione dell'apostille solo i soggetti privati del posto (= commercialisti, notai, giudici, ecc..) e non le rappresentanze diplomatiche estere in quel Paese. Consulta la tua ambasciata in Italia o il tuo Ministero degli affari esteri per sapere chi può legalizzare i tuoi documenti nel tuo Paese.
- **Posso produrre una dichiarazione sull'onore o un affidavit per attestare informazioni non certificate dagli uffici competenti nel mio Paese?**
- No, ai sensi del comma 8 dell'art 23 del bando di concorso a.a. 2020/2021 non saranno accettate in alcun modo informazioni prodotte in queste modalità.
- **Sono in possesso di un riepilogo che riporta tutte le informazioni richieste dal Bando e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel mio Paese, può essere accettato?**
- Il riepilogo può essere fatto valere ai fini della determinazione del requisito di reddito solo se redatto e sottoscritto dalla rappresentanza diplomatica italiana nel tuo Paese, altrimenti se redatto da altro soggetto, seppur legalizzato e tradotto correttamente dalla rappresentanza diplomatica italiana nel tuo Paese, dovrà essere corredato: di tutta la documentazione attestante le singole informazioni, essere rilasciata dall'ente competente nel tuo Paese, avere valore legale nello stesso e essere tradotta con traduzione asseverata.

- **Ho trasmesso tutta la documentazione dei redditi esteri ma il mio tesserino mensa passa ancora a pagamento, come mai?**
- Potrebbe dipendere dal fatto che la tua documentazione non sia stata correttamente acquisita agli atti dell'Agenzia oppure che la stessa, pur regolarmente istruita, non sia conforme a quanto richiesto dal Bando. In entrambi i casi puoi inviare un ticket allo Sportello Studenti per avere informazioni più dettagliate. Non sono previste altre modalità di assistenza.